

Gli aumenti di cui sopra non possono comunque eccedere la somma di £ 85.000 annue.

b) - Praggiustamento delle retribuzioni -

Nel caso di variazione del costo della vita in misura superiore ad una determinata percentuale (7%) è previsto il riesame del trattamento economico dei lavoratori, a mezzo di incontri delle parti, intesi a discutere gli aggiustamenti da apportare alle retribuzioni.

A stralcio e saldo di ogni richiesta o pretesa dei lavoratori in materia di carenza a tutto il 31 dicembre 1952, è stata convenuta la corrispondenza di una somma pari al 70% degli aumenti annui di cui al punto a) con un massimo di £ 59.500.

c) - Indennità contrattuali di famiglia e combattentistiche -

Le trattative inerenti a tali indennità sono state condotte sulla base delle intese già intervenute tra la cesfata Amministrazione e la F.I.S.D.A., intese che sono state sottoposte a revisione nel quadro delle trattative riguardanti il rinnovo del contratto nazionale 6 aprile 1951.